

ACCORDO

tra

COMUNE DI MILANO, con sede legale in Milano - Piazza della Scala n.2 - C.F. 01199250158, rappresentato dal dott. Fabrizio Chirico, Direttore dell' Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi della Direzione Cultura (di seguito "COMUNE")

e

SPORTIT s.r.l., con sede legale in Milano - P.zza Santa Francesca Romana 3 - C.F. / P.IVA 09545330962, rappresentata dal dott. Pasquale Scopelliti, legale rappresentante (di seguito "SPORTIT")

Premesso che

- SPORTIT è un'impresa innovativa che opera come Tour Operator con autorizzazione del Comune di Milano Prot. MI-SUPRO/0146812 del 08/08/2018 con polizza numero 1505002199/Z di Nobis Compagnia di Assicurazioni;

- SPORTIT è una società partecipata dalla holding FNM s.p.a. (C.F. e P.IVA 00776140154);

- SPORTIT gestisce la piattaforma di travel mobility (di seguito "Piattaforma") per la vendita online a utenti B2B e B2C (di seguito "Cliente") di pacchetti turistici (di seguito "Pacchetto") che includono soluzioni di mobilità e esperienze turistiche;

- il COMUNE, in base delle Deliberazione di Giunta Comunale n. 2229 del 14.12.2018, ha tra i suoi obiettivi sviluppare attività di marketing territoriale, turistico e culturale relative ai musei civici, al fine di favorire la conclusione di accordi specifici di co-marketing e di collaborazione

con soggetti pubblici e privati;

- Tourist Museum Card (di seguito "TMC") è l'abbonamento a data aperta che offre un ingresso libero per 3 giorni consecutivi in tutti i Musei Civici di Milano (un ingresso singolo per ogni museo) al prezzo di € 12,00, come da specifiche e condizioni d'uso riportate espressamente nell'Allegato A) al presente Accordo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

Il presente accordo ha per oggetto la fornitura di codici di riscatto convertibili nel titolo di accesso TMC del Comune. Tali codici che verranno venduti da SPORTIT all'interno di un pacchetto turistico commercializzato sulla propria Piattaforma di vendita e altri canali terzi integrati nella stessa.

Il titolo TMC sarà parte del pacchetto turistico proposto da SPORTIT, pertanto non sarà contraddistinto da un proprio prezzo di vendita al pubblico.

Art. 2 - Specifici obblighi di SPORTIT

2.1. SPORTIT si impegna con il COMUNE a gestire operativamente le vendite come segue:

a) inserisce nel Pacchetto turistico il codice di vendita convertibile in TMC, del valore di 12 euro. Ogni codice di vendita commercializzato da SPORTIT non potrà riferirsi a un titolo di ingresso diverso da TMC e/o a un prezzo diverso, a pena di risoluzione dell'Accordo (cfr. successivo Art. 8).

b) corrisponde al COMUNE l'importo spettante ai sensi del successivo

art. 5 - Fatturazione e Liquidazione dei corrispettivi;

c) per ogni vendita viene inviata una email di avvenuto ordine al
COMUNE;

d) condivide con il COMUNE le informazioni relative al Cliente per
l'erogazione del Servizio;

e) fornisce al COMUNE l'accesso a un pannello per la gestione e la
visualizzazione delle prenotazioni (di seguito "Account
Piattaforma");

f) alla scadenza del presente Accordo fornisce un report sintetico
sull'attività di promozione e comunicazione intrapresa sui musei
civici di Milano (es. i canali comunicativi utilizzati, il numero dei
clienti raggiunti, ecc.) oltre a fornire una sintetica profilazione in
forma anonima e aggregata dei Clienti che hanno acquistato il titolo
di ingresso oggetto del presente Accordo (campi-esempio: fascia
d'età, sesso, provenienza, titolo di studio ecc.)

2.2. SPORTIT si impegna con il Cliente a gestire operativamente le
vendite come segue:

a) richiede al cliente le informazioni necessarie per l'erogazione del
Servizio;

b) invia al Cliente una ricevuta di acquisto (conferma d'ordine) che avrà
valore fiscale e verrà rilasciata istantaneamente in formato
elettronico;

c) invia al Cliente il codice identificativo di prenotazione che permette
al COMUNE di identificare in modo univoco il Cliente che ha
acquistato il Servizio in oggetto;

2.3. Ai fini dell'erogazione del servizio, SPORTIT si assume la responsabilità delle seguenti attività:

a) pubblicare le informazioni del titolo di accesso venduto (TMC) in una sezione dedicata della piattaforma, sulla base delle informazioni e del materiale fornito dal COMUNE;

b) sostenere i costi relativi agli incassi delle vendite con i differenti metodi di pagamento (es. Apple Pay, Google Pay, American Express, Paypal);

c) gestire gli incassi secondo la normativa vigente e la sicurezza dei pagamenti digitali;

d) fornire l'assistenza ai clienti prima e dopo la vendita del Servizio, sostenendone i relativi costi;

e) attivare un piano di comunicazione marketing per promuovere la vendita dei pacchetti turistici;

f) farsi carico di eventuali iniziative promozionali (es. sconti) che non andranno a influire sul corrispettivo del Servizio dovuto al COMUNE.

2.4. I pacchetti venduti non sono rimborsabili, fatta salva la facoltà di SPORTIT di rimborsare/sospendere la vendita del Servizio, nel caso in cui uno o più dei servizi del pacchetto sia inaccessibile/ inerogabile (es. interruzioni dei servizi per problematiche tecniche o di sicurezza, scioperi, etc.).

Art. 3 - Specifici obblighi del COMUNE

3.1. Il COMUNE, relativamente alla gestione ed erogazione del servizio venduto sulla Piattaforma si impegna a:

a) garantire che il servizio sia accessibile nei modi e nei tempi concordati per offrire la migliore esperienza possibile al Cliente;

b) conoscere il funzionamento della Piattaforma e accettare il modo in cui i Servizi vengono presentati e promossi;

c) garantire che all'arrivo del Cliente, avvenga la verifica nelle modalità concordate della ricevuta d'acquisto, accettandola sia in formato cartaceo che elettronico;

3.2. Il COMUNE relativamente alla collaborazione con SPORTIT si impegna inoltre a:

a) fornire i codici alfanumerici convertibili in TMC;

b) indirizzare a SPORTIT tutte le eventuali richieste di assistenza relative al pacchetto;

c) segnalare tempestivamente a SPORTIT l'impossibilità di erogare/garantire il servizio;

3.3. Il COMUNE, relativamente alla comunicazione e promozione al pubblico dichiara di:

a) accettare e autorizzare che il Servizio sia pubblicizzato da SPORTIT tramite canali terzi;

b) inviare a SPORTIT il materiale editoriale aggiornato (es. testi, immagini, marchi), inerente al proprio servizio, riservandosi di autorizzare SPORTIT ad apportare eventuali modifiche al materiale fornito ai fini della divulgazione sulla Piattaforma.

Art. 4 - Forme di pubblicità

Le Parti concordano che ogni forma di pubblicità che dovesse implicare l'utilizzo di stemmi/loghi delle Parti dovrà essere preventivamente

approvata per iscritto dalle Parti stesse.

Art. 5 - Fatturazione e Liquidazione dei corrispettivi

5.1. Il COMUNE riceverà tramite email da parte di SPORTIT il riepilogo mensile dei codici alfanumerici venduti al Cliente, entro n. 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla mensilità di riferimento.

5.2. Il COMUNE, verificati tutti i riepiloghi mensili, procederà all'invio di un avviso di pagamento e alla fatturazione dei corrispettivi in un'unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dal termine del presente accordo. Seguono i dati di fatturazione:

SPORTIT Srl, Sede Legale: Piazza Santa Francesca Romana 3 - 20129 Milano PI e CF: 09545330962, Codice fatturazione: PAR1J38, snowit@pec.it

5.3. Il corrispettivo spettante verrà accreditato sul conto corrente bancario intestato al COMUNE (Iban IT15V0306901783100000300001) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura.

5.4. Il COMUNE manleva SPORTIT da qualsiasi sua responsabilità fiscale e contabile sui servizi fatturati a SPORTIT.

5.5. Salvo diversi accordi tra le Parti, è tassativamente esclusa la cessione a terzi di qualsiasi credito derivante dal presente Accordo.

Art. 6 - Durata dell'Accordo

6.1. Il presente Accordo ha durata fino al 3 novembre 2024 a partire dalla data della sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti inviata via PEC con un preavviso di n. 30 (trenta) giorni liberi.

6.2. Le modifiche alle condizioni del presente Accordo, motivate per es. da esigenze tecniche, dovranno essere previamente concordate tra le

parti.

Art. 7 - Proprietà dei dati, privacy e riservatezza

7.1. Tutti i dati relativi ai Clienti iscritti o che effettuano transazioni sulla Piattaforma sono proprietà di SPORTIT;

7.2. SPORTIT trasmette i dati personali dei Clienti solo al fine della corretta erogazione dei Servizi. Il COMUNE non potrà utilizzare in alcun modo tali dati per attività commerciali di direct marketing, email marketing, o di profilazione, né condividere tali dati con terze parti.

7.3. Ai fini di questo Accordo si intendono per "Informazioni Confidenziali" tutte le informazioni fornite in forma orale o scritta da una delle parti, riguardanti i dettagli commerciali e finanziari e le modalità operative dell'attività di ciascuno.

7.4. Le Parti si impegnano a:

a) non rivelare i dettagli di questo Accordo a una terza parte, a meno che non ci sia autorizzazione dell'altra parte tramite comunicazione scritta (email);

b) limitare l'accesso e l'uso delle Informazioni Confidenziali, applicando un livello di sicurezza e di cura non inferiore a quello che la parte ricevente applica alle proprie informazioni confidenziali, e fare in modo che i dipendenti mantengano la confidenzialità delle informazioni e dell'accesso al Pannello e che li utilizzino solo ai fini dei Servizi descritti in questo Accordo;

c) non copiare, riprodurre o riassumere le Informazioni Confidenziali senza consenso scritto dell'altra parte;

d) non richiedere brevetto o alcun tipo di proprietà intellettuale o

industriale basata su qualsiasi delle Informazioni Confidenziali ricevute.

Art. 8 - Risoluzione dell'Accordo

In ogni caso di violazione degli obblighi e degli impegni previsti da questo Accordo a carico delle Parti, la Parte che ha subito l'inadempimento potrà a mezzo PEC intimare all'altra di adempiere, con avvertimento che in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'intimazione e/o mancata comunicazione di motivazione relativa all'inadempimento, il presente Accordo si intenderà senz'altro risolto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno che dovesse essere stato causato dall'inadempimento stesso.

Art. 9 - Foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Accordo sarà di competenza del Tribunale di Milano.

10. Clausole finali

10.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di avere preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole di cui al presente Accordo, tuttavia al fine di manlevarsi reciprocamente e con l'intento di rinunciare sin d'ora alla possibilità di far valere in via di eccezione alcune clausole del presente Accordo le parti sottoscrivono specificamente, approvandone integralmente il contenuto, gli articoli 1) Oggetto dell'Accordo; 2) Specifici obblighi di SPORTIT; 3) Specifici Obblighi del COMUNE; 5) Fatturazione e

liquidazione dei corrispettivi; 6) Durata dell'Accordo; 7) Proprietà dei dati, privacy e riservatezza; 9) Foro Competente.

10.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicheranno le norme del Codice Civile.

10.3 Tutte le spese, imposte e tasse comprese quelle di bollo, diritti di segreteria relativi alla formalizzazione del presente atto, composto da n. 8 pagine e n. 17 righe, redatto in un'unica copia, sono a carico di SPORTIT.

10.4 Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 lettera b) parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto, con firma digitale.

COMUNE DI MILANO

SPORTIT

Area Valorizzazione del

Patrimonio e Sicurezza Sedi

IL DIRETTORE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Fabrizio Chirico

Pasquale Scopelliti

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Data di stipula 29/05/2024

Originale sottoscritto conservato in atti presso l'Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi